

**INDICE**

<b>PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO</b>	<b>Pag.</b>
Art. 1 – Denominazione	2
Art. 2 – Istituzione del Fondo ed esercizio dell'attività	2
Art. 3 – Scopo	2
<b>PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO</b>	
Art. 4 – Regime della forma pensionistica	2
Art. 5 – Destinatari	2
Art. 6 – Scelte di investimento	2
Art. 7 – Gestione degli investimenti	3
Art. 8 – Spese	4
<b>PARTE III - CONTRIBUTIONI E PRESTAZIONI</b>	
Art. 9 – Contribuzione	5
Art. 10 – Determinazione della posizione individuale	5
Art. 11 – Prestazioni pensionistiche	5
Art. 12 – Erogazione della rendita	6
Art. 13 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale	7
Art. 14 – Anticipazioni	7
Art. 15 – Prestazioni accessorie	8
<b>PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI</b>	
Art. 16 – Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile	8
Art. 17 – Banca depositaria	8
Art. 18 – Responsabile	9
Art. 19 – Conflitti di interesse	9
Art. 20 – Scritture contabili	9
<b>PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI</b>	
Art. 21 – Modalità di adesione	9
Art. 22 – Trasparenza nei confronti degli aderenti	9
Art. 23 – Comunicazioni e reclami	10
<b>PARTE VI - NORME FINALI</b>	
Art. 24 – Modifiche al Regolamento	10
Art. 25 – Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo	10
Art. 26 – Cessione del Fondo	10
Art. 27 – Rinvio	10
<b>ALLEGATI:</b>	
<b>ALLEGATO N. 1</b> – Disposizioni in materia di Responsabile	12
<b>ALLEGATO N. 2</b> – Condizioni e modalità di erogazione delle rendite	15
<b>ALLEGATO N. 3</b> – Condizioni delle prestazioni assicurative accessorie	21

## PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

### **Art.1. – Denominazione**

1. Il “Fondo Pensione Aperto AXA”, di seguito definito “Fondo”, è un fondo pensione aperto istituito ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”.

### **Art.2. - Istituzione del Fondo ed esercizio dell’attività**

1. AXA ASSICURAZIONI S.p.A., di seguito definita “compagnia”, esercita l’attività di gestione del Fondo con effetto dal 7 ottobre 1998.

2. Il Fondo è stato istituito dalla medesima compagnia, giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP, d’intesa con l’IVASS, con provvedimento del 7 ottobre 1998; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.

3. Il Fondo è iscritto al n. 60 dell’Albo tenuto dalla COVIP

4. L’attività relativa al Fondo è svolta in Milano, presso la sede della compagnia.

### **Art.3. - Scopo**

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e l’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

## PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

### **Art.4. - Regime della forma pensionistica**

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

### **Art. 5. - Destinatari**

1. L’adesione al Fondo è volontaria ed è consentita in forma individuale. È altresì consentita, su base collettiva, ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati all’art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l’adesione al Fondo.

2. Ai sensi dell’articolo 8 comma 7 del Decreto l’adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando.

### **Art.6. - Scelte di investimento**

1. Il Fondo è articolato in **5 comparti, come di seguito specificati:**

- Comparto conservativo
- Comparto prudente
- Comparto equilibrato
- Comparto dinamico
- Comparto garantito. Questo comparto è destinato al conferimento tacito del TFR. Inoltre, è destinato ad accogliere, in assenza di indicazioni da parte dell’iscritto, la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento per l’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA). L’aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

2. L’aderente, all’atto dell’adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L’aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall’iscrizione ovvero dall’ultima

riallocazione; in questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente. Il limite del periodo di permanenza minimo non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente.

### **Art.7. Gestione degli investimenti**

1. La Compagnia effettua l'investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.

2. La Compagnia può effettuare l'investimento delle risorse in Organismi di Collettivo del Risparmio, di seguito denominati "OICR", purché i loro programmi e i limiti di investimento siano compatibili con quelli dei comparti del Fondo che ne prevedono l'acquisizione. Si intendono per OICR gli organismi di investimento collettivo rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE e i fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi, di diritto italiano.

3. Ferma restando la responsabilità della Compagnia, essa può affidare a soggetti di cui all'art.6, comma 1, lettere a), b), c) del Decreto, in possesso dei requisiti di cui all'art.6, comma 4 del Decreto, l'esecuzione di specifici incarichi di gestione.

4. In conformità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente il Fondo adotta, per ogni comparto, parametri oggettivi e confrontabili per la valutazione dei risultati di gestione.

5. La politica di investimento dei singoli comparti è la seguente:

- comparto "conservativo", con gestione ispirata al raggiungimento di obiettivi di conservazione del capitale e caratterizzata dalla presenza in portafoglio di strumenti finanziari a breve termine e ad elevata liquidabilità.
- comparto "prudente", a rischio contenuto, caratterizzato dalla prevalente presenza in portafoglio di strumenti monetari e obbligazionari (area euro/non euro) e di strumenti azionari (area euro/non euro) in misura non superiore al 15% del patrimonio riferibile al comparto "prudente";
- comparto "equilibrato", a medio rischio, caratterizzato dalla presenza in portafoglio di strumenti finanziari a medio - lungo termine appartenenti al comparto obbligazionario (area euro/non euro) ed al comparto azionario (area euro/non euro) in misura, quest'ultimo, non superiore al 50% del patrimonio riferibile al comparto "equilibrato".
- comparto "dinamico", ad elevato rischio, caratterizzato dalla presenza in portafoglio di strumenti finanziari a medio - lungo termine appartenenti al comparto obbligazionario (area euro/non euro) ed al comparto azionario (area euro/non euro) in misura, quest'ultimo, non superiore all'85% del patrimonio riferibile al comparto "dinamico".
- comparto "garantito", destinato al conferimento tacito del TFR. La gestione, pertanto, è volta a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano almeno pari a quelli del TFR, quantomeno in un orizzonte temporale pluriennale, in base a quanto previsto dalla normativa vigente. Tale comparto, presenta un profilo di rischio basso ed è caratterizzato dalla presenza maggioritaria o totale in portafoglio di titoli obbligazionari e strumenti monetari dell'area euro ad elevato rating. L'investimento, in titoli azionari non potrà essere superiore al 10% del portafoglio.

L'adesione al comparto denominato "garantito" attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata alla Compagnia da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati. L'importo minimo garantito è pari alla somma dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni. Per le contribuzioni incassate fino al 31/03/2017 l'importo minimo garantito è maggiorato del 2,00% su base annua. Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'Art.10, comma 2. Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'Art.11;
- riscatto per decesso;
- riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi.

6. In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, calcolata ai sensi dell'Art.10, e con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica

delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dalla Compagnia.

7. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate e della ripartizione strategica delle attività.

### **Art.8. - Spese**

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

a) **spese da sostenere all'atto dell'adesione:** una commissione "una tantum" a carico dell'aderente pari a euro 25,82.

b) **spese relative alla fase di accumulo:**

b.1) *direttamente a carico dell'aderente:* una commissione per la gestione amministrativa e contabile dovuta alla Compagnia, pari a 18,08 annui procapite. La commissione è dovuta per intero anche in caso di permanenza nel Fondo per periodi inferiori all'intera annualità.

b.2) *indirettamente a carico dell'aderente e che incidono sul comparto:* una commissione di gestione per la gestione finanziaria, prelevata annualmente dalle disponibilità del Comparto.

– 0,80% su base annua, per il comparto "conservativo";

– 1,50% su base annua, per il comparto "prudente";

– 1,60% su base annua, per il comparto "equilibrato";

– 1,70% su base annua, per il comparto "dinamico";

– 0,90% su base annua, per il comparto "garantito".

Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile salva diversa decisione della compagnia. Sul comparto non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

c) **spese collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:**

c.1) 25,82 in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell'art.13; c.2) 25,82 per il riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art.13;

c.2) 12,91 per la modifica della percentuale di allocazione dei contributi futuri tra i comparti, ai sensi del comma 2 art. 6;

c.3) 12,91 per la riallocazione della posizione individuale tra i comparti ovvero per la modifica del profilo di investimento scelto ai sensi del comma 2 dell'art. 6;

d) **spese relative alla fase di erogazione delle rendite, quali riportate nell'allegato n. 2;**

e) **spese e premi relativi alle prestazioni assicurative accessorie quali riportate nell'allegato n. 3;**

f) **spese relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA):**  
• **5,00 euro prelevati su ciascuna rata trimestrale erogata.**

2. L'importo delle spese sopra indicate può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti. La riduzione delle commissioni di gestione espresse in misura percentuale sul patrimonio avviene mediante emissione di classi di quote differenti, in coerenza con la disposizione di cui al successivo art. 16, comma 7.

3. Sono a carico della Compagnia tutte le spese e oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.

4. Nella redazione della Nota informativa la Compagnia adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la confrontabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.

### **PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI**

#### **Art.9. - Contribuzione**

1. La misura della contribuzione a carico dell'aderente è determinata liberamente dallo stesso.
2. I lavoratori che aderiscono su base collettiva fissano le caratteristiche della contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità eventualmente stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
3. I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore decida di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al Fondo. Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione e ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, il conferimento è totale. È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.
4. L'aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
5. I lavoratori che aderiscono su base collettiva hanno facoltà di sospendere la contribuzione nel rispetto di quanto previsto dagli accordi collettivi, fermo restando l'eventuale versamento del TFR maturando al Fondo.
6. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

#### **Art.10. - Determinazione della posizione individuale**

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art.8, comma 1, lett a) e b1), e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. La Compagnia determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

#### **Art.11. - Prestazioni pensionistiche**

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'Art.9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4. L'aderente che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contributi nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. L'aderente che, abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore ai 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 4 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
7. Nel caso non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 13 e 14, ovvero la prestazione pensionistica.
8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
10. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
11. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'Art.13, comma 6 e 7.

### **Art.12. - Erogazione della rendita**

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
2. L'aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:
  - una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata;
  - una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.

– una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 10 anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.

3. Nell'allegato n.2 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'IVASS; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'allegato n.2 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

### **Art.13. - Trasferimento e riscatto della posizione individuale**

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:

- a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
- b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
- c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art.14, comma 5 del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.

3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma precedente l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di contribuzione.

4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.

6. La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.

7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

### **Art.14. - Anticipazioni**

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risa-

- namento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
  3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
  4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
  5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
  6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

### **Art.15. - Prestazioni assicurative accessorie**

1. Il Fondo prevede inoltre prestazioni assicurative accessorie per invalidità e premorienza.
2. L'adesione alle suddette prestazioni è facoltativa e può essere espressa all'atto dell'adesione al Fondo o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo.
3. Le condizioni delle suddette prestazioni sono indicate nell'allegato n.3 al presente Regolamento.

## **PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI**

### **Art.16. - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile**

1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto sia al patrimonio della Compagnia, sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.
2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.
3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della Compagnia o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la Compagnia.
4. La Compagnia è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla Compagnia e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della Compagnia e di suoi clienti.
5. Ferma restando la responsabilità della Compagnia per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi.
6. La Compagnia è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.
7. Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote o in differenti classi di quote.

### **Art.17. - Banca depositaria**

1. La custodia del patrimonio del Fondo è affidata alla banca State Street Bank International GmbH Succursale Italia di seguito "banca depositaria", con sede legale in Milano.
2. La Compagnia può revocare in ogni momento l'incarico alla banca depositaria la quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso non inferiore a 6 mesi; in ogni caso, l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:



- la Compagnia non abbia stipulato un nuovo contratto con altra banca, in possesso dei requisiti di legge;
  - la conseguente modifica del regolamento non sia stata approvata dalla COVIP, fatti salvi i casi nei quali la modifica è oggetto di comunicazione, ai sensi della regolamentazione della COVIP;
  - il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso la nuova banca.
3. Le funzioni della banca depositaria sono regolate dalla normativa vigente.

### **Art.18. Responsabile**

1. La Compagnia nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'art.5, comma 2 del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze, il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell'allegato n.1.

### **Art.19. - Conflitti di interesse**

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

### **Art.20. - Scritture contabili**

1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP
2. La Compagnia conferisce a una società di revisione l'incarico di esprimere con apposita relazione un giudizio sul rendiconto del Fondo.

## **PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI**

### **Art.21. - Modalità di adesione**

1. L'adesione è preceduta dalla consegna del Regolamento, e dei relativi allegati, e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento, e dei relativi allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'Art. 25.
5. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

### **Art.22. - Trasparenza nei confronti degli aderenti**

1. La Compagnia mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento del Fondo e relativi allegati, la nota informativa, il rendiconto e la relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'Art.14, e tutte le altre informazioni utili all'aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet della Compagnia, in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti.

La Compagnia si riserva la facoltà di interrompere l'invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell'aderente, che non versi i contributi al Fondo da almeno un anno, risulti priva di consistenza.

### **Art.23. - Comunicazioni e reclami**

1. La Compagnia definisce le modalità con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota Informativa.

## **PARTE VI - NORME FINALI**

### **Art.24. - Modifiche al Regolamento**

1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP
2. La Compagnia stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all'Art. 25.

### **Art.25. - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo**

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione.

Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento o di trasferimento del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene la Compagnia.

2. La Compagnia comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La Compagnia può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.

3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

### **Art.26. - Cessione del Fondo**

1. Qualora la Compagnia non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In questo caso viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare.

### **Art.27. - Rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

**ALLEGATI:**

*Allegato n.1. Disposizioni in materia di Responsabile*

*Allegato n.2. Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dell'organismo di sorveglianza*

*Allegato n.3. Condizioni e modalità di erogazione delle rendite*

*Allegato n.4. Condizioni delle prestazioni assicurative accessorie*

**ALLEGATO n. 1 - Disposizioni in materia di Responsabile**

**Art.1. - Nomina e cessazione dall'incarico**

1. La nomina del Responsabile spetta all'organo amministrativo di Axa Assicurazioni S.p.A., di seguito definita "compagnia". L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della compagnia
4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico, le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

**Art.2. - Requisiti e incompatibilità**

1. I requisiti di onorabilità e professionalità per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.
2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
  - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la compagnia o società da questa controllate o che la controllano;
  - b) l'incarico di amministratore della compagnia;
  - c) gli incarichi con funzioni di direzione dei soggetti che stipulano gli accordi nei casi di adesione su base collettiva.

**Art.3. - Decadenza**

1. La perdita dei requisiti di onorabilità e l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

**Art.4. - Retribuzione**

1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo amministrativo all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
2. Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della compagnia, o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della compagnia o di società controllanti o controllate.
3. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione della compagnia.

**Art.5. - Autonomia del Responsabile**

1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla compagnia.
2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della compagnia, di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui al successivo Art.6. La compagnia gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo amministrativo e di quello di controllo della compagnia, per tutte le materie inerenti al Fondo.

**Art.6. - Doveri del Responsabile**

1. Il Responsabile vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo nell'esclusivo interesse degli aderenti.

2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla compagnia, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:

- a) vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:
  - i. le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento; che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in OICR, avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento;
  - ii. la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;
- b) vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:
  - i. la separazione amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla compagnia e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della compagnia e di suoi clienti;
  - ii. la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;
- c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti con riferimento ai controlli su:
  - i. l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;
  - ii. gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate;
  - iii. la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
  - iv. l'adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti nonché il trattamento riservato ai singoli esposti;
  - v. la tempestività della soddisfazione delle richieste degli aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.

3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla compagnia per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di banca depositaria, nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/condizioni per l'erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/condizioni relative alle prestazioni di invalidità e premorienza.

4. Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della compagnia e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.

### **Art.7. - Rapporti con la COVIP**

1. Il Responsabile:

- predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali anomalie riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo della compagnia nonché all'Organismo di sorveglianza per quanto di rispettiva competenza;
- vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa e dalle istruzioni emanate in proposito;
- comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della compagnia, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

### **Art.8. - Responsabilità**

1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.
2. Egli risponde verso la compagnia e verso i singoli aderenti al Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt.2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del codice civile.

**ALLEGATO n.2 - Condizioni e modalità di erogazione delle rendite****I. Determinazione e corresponsione della rendita vitalizia da parte di AXA assicurazioni S.p.A.**

1. L'ammontare annuo della rendita vitalizia immediata di cui all'articolo 12, comma 1 del regolamento si determina moltiplicando il premio unico, al netto delle imposte di legge, per il corrispondente coefficiente di conversione, individuato sulla base dell'età dell'iscritto, nonché della rateazione della rendita prescelta dall'iscritto (cfr. tabella dei coefficienti di conversione). A tal fine l'età dell'iscritto si computerà in anni e trimestri con riferimento all'anniversario di nascita più prossimo alla data di effetto dell'assicurazione. I tassi per le età comprese tra gli anni interi si ottengono per interpolazione lineare. Sulla base delle rilevazioni (osservazioni degli andamenti) demografiche e delle condizioni finanziarie i suddetti coefficienti di conversione possono essere periodicamente rideterminati, con effetto unicamente sulla prestazione pensionistica di coloro che hanno maturato tale diritto successivamente a detta rideterminazione.

Per consentire l'eventuale opzione dell'Aderente, all'atto del pensionamento, a favore di una delle forme di rendita di cui all'articolo 12, comma 2 del regolamento, il Fondo comunica su richiesta dell'Aderente stesso l'importo delle diverse forme di rendita.

2. La rendita annua può essere corrisposta anche in rate semestrali, trimestrali o mensili. La rendita su-bannuale si ottiene dividendo la rendita annuale, ottenuta dall'applicazione dei coefficienti di conversione, per il numero di rate.

3. Per l'erogazione della rendita deve essere preventivamente consegnato il certificato di esistenza in vita dell'Aderente che dovrà essere poi prodotto ad ogni ricorrenza annuale.

In particolare, il pagamento della rendita, alle scadenze pattuite, sarà effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'avente diritto. Eventuali contestazioni, eccezioni o riserve sul pagamento così effettuato e sulla sua portata liberatoria, devono essere inoltrate alla sede del Fondo entro quindici giorni dal ricevimento dell'importo.

In caso di opzione per una delle forme di rendita di cui all'articolo 12, comma 2 del regolamento, per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Aderente devono essere consegnati, unitamente ai documenti necessari ad individuare gli aventi diritto, il certificato di morte e la relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo, oltre al certificato di esistenza in vita dell'eventuale testa reversionaria da prodursi successivamente ad ogni ricorrenza annuale.

Tutti i pagamenti vengono eseguiti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

4. L'erogazione della rendita cessa con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'aderente o dell'eventuale testa reversionaria.

**II. Adeguamento della Rendita Vitalizia**

1. La rendita assicurata si rivaluta annualmente con le seguenti modalità.

Premesso che la Compagnia ha istituito una specifica forma di gestione degli investimenti, denominata "GESTIRIV" e disciplinata da un apposito regolamento:

a) La Società determina il rendimento annuo da attribuire alla rendita moltiplicando il rendimento del fondo "GESTIRIV", relativo al periodo di dodici mesi che precede il terzo mese antecedente la ricorrenza anniversaria, per l'aliquota di partecipazione che sarà almeno pari all'85%. Il rendimento minimo trattenuto dalla Compagnia, tuttavia, non può essere inferiore a 1 punto percentuale.

Per rendimento del fondo "GESTIRIV", relativo al periodo suddetto, si intende il rendimento calcolato al termine di ciascun mese di calendario - con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi - rapportando il risultato finanziario del fondo "GESTIRIV" di quel periodo al valore medio del fondo nello stesso periodo.

Il risultato finanziario ed il valore medio del fondo "GESTIRIV" sono definiti nel regolamento del Fondo, con riferimento al periodo considerato.

- b) Il tasso annuo di rivalutazione si ottiene scontando, per un periodo di un anno al tasso tecnico dello 0,00%, la differenza fra il rendimento attribuito e il suddetto tasso tecnico.
- c) Le nuove prestazioni assicurate vengono comunicate annualmente all'Aderente.

### III. Caricamenti

Il costo dell'assicurazione di rendita vitalizia, già incluso nei coefficienti di conversione, è pari all'1,25% annuo dell'importo erogato, a titolo di spese di pagamento rendita;

### IV. BASI DEMOGRAFICHE E FINANZIARIE

1. L'elaborazione dei coefficienti di conversione è basata sull'adozione di un tasso di interesse tecnico pari al 0,00% e delle tavole di sopravvivenza "A62I". L'età all'ingresso in assicurazione verrà corretta applicando la scala seguente di ringiovanimento/invecchiamento:

GENERAZIONE	Correzione età
fino al 1907	+7
dal 1908 al 1917	+6
dal 1918 al 1922	+5
dal 1923 al 1927	+4
dal 1928 al 1939	+3
dal 1940 al 1948	+2
dal 1949 al 1957	+1
dal 1958 al 1966	0
dal 1967 al 1977	-1
dal 1978 al 1988	-2
dal 1989 al 2000	-3
dal 2001 al 2013	-4
dal 2014 al 2020	-5
dal 2020 in poi	-6

2. La tariffa della rendita è custodita presso la sede del Fondo.
3. Le tabelle dei coefficienti di conversione di cui all'art. 12, comma 2 del regolamento sono custodite presso la sede del Fondo.



**COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO  
IN UNA RENDITA ANNUA VITALIZIA IMMEDIATA**

RENDITA ANNUA PER 1 EURO DI MONTANTE CONTRIBUTIVO  
Tasso tecnico 0,00%

<b>frazionamento rendita</b>				
<b>Età*</b>	<b>annuale</b>	<b>semestrale</b>	<b>trimestrale</b>	<b>mensile</b>
45	0,02218	0,02206	0,02200	0,02196
46	0,02268	0,02255	0,02248	0,02244
47	0,02319	0,02305	0,02299	0,02294
48	0,02372	0,02358	0,02351	0,02346
49	0,02428	0,02413	0,02406	0,02401
50	0,02487	0,02471	0,02464	0,02458
51	0,02548	0,02532	0,02524	0,02518
52	0,02612	0,02595	0,02587	0,02581
53	0,02680	0,02662	0,02653	0,02647
54	0,02750	0,02731	0,02722	0,02716
55	0,02825	0,02805	0,02795	0,02788
56	0,02903	0,02882	0,02871	0,02865
57	0,02986	0,02963	0,02952	0,02945
58	0,03073	0,03049	0,03038	0,03030
59	0,03165	0,03140	0,03128	0,03120
60	0,03263	0,03237	0,03223	0,03215
61	0,03367	0,03339	0,03325	0,03316
62	0,03478	0,03448	0,03433	0,03423
63	0,03596	0,03563	0,03547	0,03537
64	0,03721	0,03686	0,03669	0,03658
65	0,03855	0,03818	0,03799	0,03787
66	0,03999	0,03959	0,03939	0,03926
67	0,04153	0,04110	0,04089	0,04075
68	0,04319	0,04273	0,04250	0,04235
69	0,04499	0,04448	0,04423	0,04407
70	0,04693	0,04638	0,04611	0,04593
71	0,04903	0,04843	0,04813	0,04794
72	0,05131	0,05065	0,05033	0,05012
73	0,05379	0,05307	0,05272	0,05248
74	0,05649	0,05570	0,05531	0,05505
75	0,05945	0,05856	0,05813	0,05785
76	0,06267	0,06170	0,06122	0,06090
77	0,06622	0,06513	0,06459	0,06424
78	0,07011	0,06889	0,06829	0,06790
79	0,07439	0,07301	0,07234	0,07190
80	0,07908	0,07753	0,07678	0,07628
81	0,08424	0,08248	0,08163	0,08107
82	0,08990	0,08790	0,08694	0,08630
83	0,09614	0,09385	0,09275	0,09203
84	0,10298	0,10037	0,09911	0,09829
85	0,11047	0,10747	0,10603	0,10509

\* L'età da prendere in considerazione è quella corretta in base ai meccanismi indicati al punto 1 del paragrafo IV delle condizioni

**COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO  
IN UNA RENDITA ANNUA VITALIZIA IMMEDIATA  
PAGABILE IN MODO CERTO PER 5 ANNI**

RENDITA ANNUA PER 1 EURO DI MONTANTE CONTRIBUTIVO

Tasso tecnico 0,00%

<b>frazionamento rendita</b>				
<b>Età*</b>	<b>annuale</b>	<b>semestrale</b>	<b>trimestrale</b>	<b>mensile</b>
45	0,02218	0,02205	0,02199	0,02195
46	0,02267	0,02254	0,02248	0,02243
47	0,02318	0,02305	0,02298	0,02293
48	0,02371	0,02357	0,02350	0,02346
49	0,02427	0,02412	0,02405	0,02400
50	0,02486	0,02470	0,02463	0,02457
51	0,02547	0,02531	0,02523	0,02517
52	0,02611	0,02594	0,02585	0,02580
53	0,02678	0,02660	0,02651	0,02645
54	0,02749	0,02730	0,02720	0,02714
55	0,02823	0,02803	0,02793	0,02787
56	0,02901	0,02880	0,02869	0,02863
57	0,02983	0,02961	0,02950	0,02943
58	0,03070	0,03047	0,03035	0,03027
59	0,03162	0,03137	0,03125	0,03117
60	0,03260	0,03233	0,03220	0,03212
61	0,03363	0,03335	0,03321	0,03312
62	0,03473	0,03443	0,03428	0,03419
63	0,03590	0,03558	0,03542	0,03532
64	0,03714	0,03680	0,03664	0,03652
65	0,03847	0,03811	0,03793	0,03781
66	0,03990	0,03951	0,03932	0,03919
67	0,04143	0,04101	0,04080	0,04066
68	0,04307	0,04262	0,04239	0,04225
69	0,04484	0,04435	0,04411	0,04395
70	0,04675	0,04622	0,04596	0,04578
71	0,04881	0,04823	0,04795	0,04776
72	0,05104	0,05041	0,05010	0,04990
73	0,05345	0,05276	0,05243	0,05221
74	0,05606	0,05531	0,05495	0,05471
75	0,05889	0,05807	0,05768	0,05741
76	0,06196	0,06107	0,06063	0,06034
77	0,06529	0,06431	0,06383	0,06352
78	0,06890	0,06782	0,06730	0,06695
79	0,07280	0,07162	0,07104	0,07066
80	0,07699	0,07570	0,07507	0,07465
81	0,08149	0,08007	0,07939	0,07893
82	0,08629	0,08474	0,08399	0,08350
83	0,09138	0,08971	0,08889	0,08836
84	0,09675	0,09494	0,09406	0,09348
85	0,102	0,100	0,099	0,099

\* L'età da prendere in considerazione è quella corretta in base ai meccanismi indicati al punto 1 del paragrafo IV delle condizioni

**COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO  
IN UNA RENDITA ANNUA VITALIZIA IMMEDIATA  
PAGABILE IN MODO CERTO PER 10 ANNI**

RENDITA ANNUA PER 1 EURO DI MONTANTE CONTRIBUTIVO

Tasso tecnico 0,00%

<b>frazionamento rendita</b>				
<b>Età*</b>	<b>annuale</b>	<b>semestrale</b>	<b>trimestrale</b>	<b>mensil</b>
45	0,02216	0,02203	0,02197	0,02193
46	0,02264	0,02252	0,02245	0,02241
47	0,02315	0,02302	0,02295	0,02291
48	0,02368	0,02355	0,02348	0,02343
49	0,02424	0,02409	0,02402	0,02397
50	0,02482	0,02467	0,02459	0,02454
51	0,02543	0,02527	0,02519	0,02513
52	0,02606	0,02589	0,02581	0,02576
53	0,02673	0,02655	0,02647	0,02641
54	0,02743	0,02724	0,02715	0,02709
55	0,02816	0,02797	0,02787	0,02781
56	0,02893	0,02873	0,02863	0,02856
57	0,02975	0,02953	0,02942	0,02935
58	0,03061	0,03038	0,03026	0,03019
59	0,03151	0,03127	0,03115	0,03107
60	0,03248	0,03222	0,03209	0,03201
61	0,03349	0,03322	0,03308	0,03300
62	0,03457	0,03428	0,03414	0,03404
63	0,03571	0,03541	0,03525	0,03515
64	0,03693	0,03660	0,03644	0,03633
65	0,03822	0,03787	0,03770	0,03759
66	0,03960	0,03923	0,03904	0,03892
67	0,04107	0,04067	0,04048	0,04035
68	0,04264	0,04221	0,04200	0,04186
69	0,04431	0,04386	0,04363	0,04348
70	0,04610	0,04561	0,04537	0,04521
71	0,04800	0,04748	0,04722	0,04705
72	0,05002	0,04947	0,04919	0,04901
73	0,05217	0,05158	0,05129	0,05109
74	0,05444	0,05381	0,05350	0,05330
75	0,05683	0,05617	0,05584	0,05562
76	0,05934	0,05864	0,05829	0,05806
77	0,06195	0,06121	0,06085	0,06061
78	0,06465	0,06388	0,06351	0,06326
79	0,06741	0,06661	0,06623	0,06597
80	0,07018	0,06938	0,06898	0,06872
81	0,07294	0,07213	0,07173	0,07147
82	0,07564	0,07483	0,07444	0,07418
83	0,07825	0,07746	0,07707	0,07681
84	0,08076	0,07999	0,07961	0,07935
85	0,08313	0,08239	0,08202	0,08177

\* L'età da prendere in considerazione è quella corretta in base ai meccanismi indicati al punto 1 del paragrafo IV delle condizioni

**COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO  
IN UNA RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA REVERSIBILE**

RENDITA ANNUA PER 1 EURO DI MONTANTE CONTRIBUTIVO  
Tasso tecnico 0,00%

**Età seconda testa**

Età * Testa Assicurata	45				50				55			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile	annuale	semestrale	trimestrale	mensile	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
45	0,020345	0,020241	0,020189	0,020155	0,021329	0,021215	0,021158	0,021120	0,022044	0,021921	0,021861	0,021820
50	0,021189	0,021076	0,021020	0,020983	0,022653	0,022524	0,022460	0,022417	0,023874	0,023730	0,023659	0,023612
55	0,021772	0,021653	0,021593	0,021554	0,023698	0,023556	0,023486	0,023440	0,025537	0,025373	0,025292	0,025238
60	0,022137	0,022014	0,021953	0,021912	0,024422	0,024272	0,024197	0,024148	0,026863	0,026682	0,026592	0,026532
65	0,022356	0,022231	0,022168	0,022127	0,024873	0,024717	0,024640	0,024589	0,027783	0,027589	0,027493	0,027429
70	0,022489	0,022361	0,022298	0,022256	0,025138	0,024979	0,024900	0,024848	0,028349	0,028147	0,028048	0,027981
75	0,022570	0,022442	0,022378	0,022336	0,025292	0,025131	0,025051	0,024998	0,028671	0,028464	0,028362	0,028295
80	0,022619	0,022490	0,022426	0,022384	0,025380	0,025218	0,025138	0,025085	0,028846	0,028637	0,028534	0,028465
85	0,022646	0,022517	0,022453	0,022411	0,025429	0,025267	0,025186	0,025133	0,028938	0,028728	0,028624	0,028555

**Età seconda testa**

Età * Testa Assicurata	45				50				55			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile	annuale	semestrale	trimestrale	mensile	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
45	0,022507	0,022379	0,022316	0,022274	0,022787	0,022656	0,022591	0,022548	0,022954	0,022821	0,022755	0,022712
50	0,024765	0,024610	0,024534	0,024483	0,025341	0,025179	0,025099	0,025046	0,025684	0,025518	0,025436	0,025381
55	0,027090	0,026905	0,026814	0,026753	0,028229	0,028029	0,027929	0,027864	0,028960	0,028750	0,028645	0,028576
60	0,029242	0,029028	0,028921	0,028851	0,031281	0,031035	0,030913	0,030833	0,032784	0,032514	0,032381	0,032292
65	0,030977	0,030736	0,030616	0,030538	0,034165	0,033873	0,033728	0,033632	0,036947	0,036605	0,036436	0,036325
70	0,032180	0,031920	0,031792	0,031707	0,036521	0,036187	0,036022	0,035913	0,040994	0,040573	0,040573	0,040229
75	0,032905	0,032633	0,032499	0,032410	0,038146	0,037781	0,037601	0,037483	0,044334	0,043842	0,043600	0,043441
80	0,033296	0,033018	0,032881	0,032790	0,039094	0,038711	0,038522	0,038398	0,046612	0,046068	0,045801	0,045625
85	0,033492	0,033210	0,033071	0,032979	0,039574	0,039181	0,038988	0,038860	0,047890	0,047317	0,047035	0,046849

**Età seconda testa**

Età * Testa Assicurata	45				50				55			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile	annuale	semestrale	trimestrale	mensile	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
45	0,023055	0,022921	0,022855	0,022811	0,023116	0,022981	0,022915	0,022871	0,023151	0,023016	0,022949	0,022905
50	0,025881	0,025713	0,025630	0,025574	0,025994	0,025825	0,025740	0,025685	0,026057	0,025886	0,025802	0,025746
55	0,029384	0,029167	0,029060	0,028989	0,029615	0,029395	0,029286	0,029214	0,029736	0,029514	0,029404	0,029332
60	0,033736	0,033451	0,033310	0,033216	0,034266	0,033972	0,033826	0,033730	0,034534	0,034235	0,034087	0,033989
65	0,039003	0,038621	0,038433	0,038309	0,040277	0,039870	0,039670	0,039538	0,040948	0,040528	0,040321	0,040184
70	0,044968	0,044462	0,044213	0,044049	0,047896	0,047322	0,047041	0,046855	0,049658	0,049041	0,048739	0,048539
75	0,050922	0,050274	0,049956	0,049747	0,056862	0,056055	0,055660	0,055400	0,061182	0,060249	0,059793	0,059493
80	0,055869	0,055089	0,054708	0,054457	0,065995	0,064911	0,064382	0,064034	0,075101	0,073700	0,073018	0,072571
85	0,059175	0,058302	0,057875	0,057594	0,073519	0,072176	0,071523	0,071094	0,089177	0,087208	0,086256	0,085633

\* L'età da prendere in considerazione è quella corretta in base ai meccanismi indicati al punto 1 del paragrafo IV delle condizioni

**ALLEGATO n.3 - Condizioni delle prestazioni assicurative per invalidità e premorienza**

**Prestazioni assicurative in caso di premorienza e invalidità da parte di AXA assicurazioni S.p.A.**

1. La prestazione assicurativa accessoria per premorienza di cui all'articolo 13 del regolamento viene garantita mediante applicazione della tariffa monoannuale "Temporanea di Gruppo per il caso di morte". Possono essere assicurati tutti gli aderenti al Fondo con età compresa tra i 16 ed i 70 anni di età: l'assicurazione non è rinnovabile nei confronti degli assicurati che abbiano superato il 70° anno di età. La prestazione assicurativa accessoria per invalidità di cui all'articolo 11 del regolamento prevede la liquidazione del capitale assicurato per sopravvenuta invalidità da infortunio o da malattia superiore al 65% (tabelle INAIL).

La garanzia non è operativa per i casi di invalidità conseguenti a: tentato suicidio; infortunio aereo, comunque verificatosi, sia in volo che a terra, dipendente da attività professionale aeronautica, militare o civile dell'Assicurato; cause di guerra.

2. La prestazione assicurata, sia per il caso di invalidità che di premorienza, è correlata (secondo i criteri e alle condizioni indicate nel modulo di cui all'art. 13, c. 2 del Regolamento): per i lavoratori dipendenti, alla retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR; per i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, all'imponibile rilevante ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria; per i lavoratori autonomi o liberi professionisti, al reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato ai fini Irpef nel periodo d'imposta precedente.

3. Il costo della prestazione assicurativa per premorienza si determina in base ai tassi di premio riportati nella tabella allegata, con riferimento all'età raggiunta dall'Aderente ed al relativo capitale assicurato, aggiungendo al valore così ottenuto un importo fisso pari a EURO 5,16.

Il costo della prestazione assicurativa per invalidità si determina in base ai tassi di premio riportati nella tabella allegata, con riferimento all'età raggiunta dall'Aderente ed al relativo capitale assicurato. Per entrambe le prestazioni, nel caso di coperture di durata inferiore all'anno si stabiliranno ratei di premio determinati riducendo i costi sopra definiti in proporzione alla durata della copertura.

Sulla base delle rilevazioni (osservazioni degli andamenti) demografiche e delle condizioni finanziarie, i suddetti tassi possono essere periodicamente rideterminati.

4. Le coperture assicurative vengono assunte in base alle dichiarazioni rilasciate dagli assicurandi su un apposito questionario concernente il loro stato di salute.

Qualora si tratti di lavoratori dipendenti la cui adesione al Fondo sia prevista dalle rispettive fonti istitutive su base contrattuale collettiva, il questionario relativo alle prestazioni per premorienza può: non essere richiesto, se i potenziali Aderenti al Fondo riconducibili alla stessa fonte istitutiva sono pari ad almeno 100 unità; essere sostituito da una dichiarazione del datore di lavoro attestante che gli assicurandi, negli ultimi sei mesi, non siano stati assenti dal lavoro per malattia od infortunio per più di 20 giorni complessivi anche se non consecutivi, a condizione che i potenziali aderenti al Fondo riconducibili alla stessa fonte istitutiva siano pari ad almeno 50 unità.

Il versamento dei premi, determinati secondo quanto indicato al precedente punto 3, avviene con le stesse modalità previste dall'art. 9 del regolamento in aggiunta ai contributi destinati al Fondo per il conseguimento delle prestazioni pensionistiche di cui all'art. 11 del regolamento.

In caso di mancata contribuzione, la copertura è sospesa.

5. L'attivazione delle prestazioni assicurative accessorie, disgiuntamente o congiuntamente fra loro, è facoltativa ed è disciplinata dall'art. 13, c. 1 del Regolamento.

6. Per tutti i pagamenti devono essere preventivamente consegnati i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Aderente devono inoltre essere consegnati il certificato di morte, la relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo e l'ulteriore documentazione sanitaria necessaria a chiarire le cause del decesso.

Per i pagamenti conseguenti all'invalidità dell'Aderente, deve essere presentata denuncia a mezzo lettera

raccomandata indirizzata alla sede del Fondo, accludendo un certificato del medico curante sulle cause e sul decorso della malattia o dell'infortunio che ha prodotto l'invalidità. L'Aderente deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Compagnia, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria, sciogliendo dal segreto professionale il personale sanitario che ha visitato o curato l'Assicurato. Entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia e dalla conclusione degli eventuali controlli medici ritenuti necessari dalla Compagnia, verrà comunicato all'Aderente il riconoscimento o meno dello stato di invalidità.

I pagamenti vengono eseguiti decorsi 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta in caso di decesso dell'Aderente o dall'invio all'Aderente della comunicazione contenente il riconoscimento dello stato di invalidità.

Ogni pagamento viene effettuato tramite assegno o bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'aveve diritto. Eventuali contestazioni, eccezioni o riserve sul pagamento così effettuato e sulla sua portata liberatoria, devono essere inoltrate alla sede del Fondo entro quindici giorni dal ricevimento dell'importo.

**TASSI DI PREMIO ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE**

Tassi di premio per 1.000 EURO di capitale assicurato

ETÀ	PREMIO	ETÀ	PREMIO
16	1.37	46	4.77
17	1.37	47	5.35
18	1.37	48	5.93
19	1.37	49	6.48
20	1.37	50	7.21
21	1.37	51	8.06
22	1.37	52	9.00
23	1.37	53	9.98
24	1.37	54	11.05
25	1.37	55	12.19
26	1.37	56	13.48
27	1.37	57	14.70
28	1.37	58	15.91
29	1.38	59	17.74
30	1.38	60	19.15
31	1.44	61	20.74
32	1.47	62	22.31
33	1.49	63	23.93
34	1.58	64	26.03
35	1.63	65	28.80
36	1.76	66	31.40
37	1.94	67	34.34
38	2.14	68	37.35
39	2.34	69	40.92
40	2.57		
41	2.79		
42	3.04		
43	3.32		
44	3.74		
45	4.22		

**TASSI DI PREMIO INVALIDITÀ PERMANENTE INFORTUNIO/MALATTIA**

Tassi di premio per 10.000 EURO di capitale assicurato

ETÀ	PREMIO	ETÀ	PREMIO
16	5.80	46	11.80
17	5.80	47	11.80
18	5.80	48	11.80
19	5.80	49	11.80
20	5.80	50	11.80
21	5.80	51	13.00
22	5.80	52	13.00
23	5.80	53	13.00
24	5.80	54	13.00
25	5.80	55	13.00
26	6.60	56	15.40
27	6.60	57	15.40
28	6.60	58	15.40
29	6.60	59	15.40
30	6.60	60	15.40
31	6.60	61	19.40
32	6.60	62	19.40
33	6.60	63	19.40
34	6.60	64	19.40
35	6.60	65	19.40
36	8.60	66	19.40
37	8.60	67	19.40
38	8.60	68	19.40
39	8.60	69	19.40
40	8.60		
41	10.20		
42	10.20		
43	10.20		
44	10.20		
45	10.20		